

Regolamento sui servizi sociali erogati dal Comune di Sassari e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi

Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 24 maggio 2012

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali offerti dal Comune di Sassari attraverso il Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità e l'accesso agli stessi, e descrive i principali servizi di integrazione socio-sanitaria.

Definisce, altresì, i criteri di compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi, in attesa che la Regione, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n.23/2005, emani disposizioni in materia.

Articolo 2

Destinatari dei servizi e degli interventi

Destinatari del presente regolamento sono i cittadini che accedono agli interventi e ai servizi di cui all'articolo precedente, individuati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 23/2005, secondo le seguenti classi di priorità: in prima istanza, i cittadini residenti nel Comune di Sassari, secondariamente i residenti nel territorio dell'Ambito Plus di Sassari e, in terza istanza, i residenti di altri Comuni, con i quali il Comune di Sassari abbia stipulato specifiche convenzioni di servizi previsti dall'art. 5, comma 6, della L.R. n. 23/2005.

Il presente regolamento trova, comunque, applicazione nei confronti di tutti coloro che, seppur non ricompresi nelle categorie di cui al precedente comma, hanno diritto agli interventi e ai servizi sociali, erogati dal Comune ai sensi della L.R. n. 23/2005, nonché ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

In particolare, hanno accesso alle prestazioni sociali anche i cittadini, gli stranieri e gli apolidi che dimorano temporaneamente nel territorio comunale e che si trovano in situazioni di bisogno tali da esigere interventi immediati e non sia possibile indirizzarli ai servizi del Comune di residenza ovvero allo Stato di appartenenza.

I beneficiari degli interventi non residenti nel Comune di Sassari contribuiranno all'intero costo del servizio; in caso di loro impossibilità, si provvederà a richiedere l'integrazione ai Comuni di residenza.

Articolo 3

Diritti dell'utente e doveri degli operatori

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale, per il tramite del Settore competente, si impegna ad operare nel rispetto dei seguenti principi:

Accesso e attenzione: l'utente ha diritto di accesso ai servizi presso i quali deve essere accolto con rispetto, cortesia, disponibilità ed attenzione.

Tutela della riservatezza: l'utente ha diritto alla riservatezza, anche al fine di facilitarne l'espressione dei bisogni.

Informazione: l'utente ha diritto a ricevere informazioni sulle modalità di accesso e di erogazione dei servizi e la documentazione relativa alle prestazioni ricevute.

Trasparenza: l'utente ha diritto di conoscere in qualunque momento l'andamento della sua pratica.

Fiducia e decisione: l'utente ha diritto di ottenere fiducia quando fornisce informazioni sulla propria condizione e sui propri bisogni e di conservare la propria sfera di decisione e responsabilità.

Continuità: i servizi che richiedono continuità vengono forniti sulla base del bisogno assistenziale per il tempo ritenuto necessario, con regolarità e senza sospensioni.

Reclamo e riparazione del torto: l'utente ha diritto a presentare reclamo ed ottenere risposta motivata ed eventuale riparazione del torto, ove accertato, nei termini di legge.

Articolo 4

Criteri di accesso

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal Comune di Sassari:

- i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito;
- i soggetti con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico;
- i soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

La valutazione dei requisiti di accesso e le loro priorità sarà effettuata attraverso l'analisi dei seguenti aspetti:

- situazione economica;
- bisogno assistenziale;
- situazione socio-familiare.

Ai fini dell'accesso ai servizi e agli interventi qui regolamentati si provvederà a valutare l'ISEE dell'utenza, come dettagliato nei successivi articoli.

Eventuali, ulteriori e più specifici criteri di accesso, se necessari, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 5

Finanziamento dei servizi e degli interventi sociali

Il finanziamento dei servizi e degli interventi sociali disciplinati dal presente regolamento avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio del Comune di Sassari.

I soggetti destinatari degli interventi e dei servizi partecipano, ove previsto, ai costi delle prestazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della L.R. n. 23/2005, sulla base dei seguenti principi:

- gradualità della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive;
- imparzialità e trasparenza nella valutazione delle condizioni economiche;
- semplificazione delle procedure amministrative di richiesta delle agevolazioni.

I beneficiari, partecipano al costo dei servizi in relazione alla loro situazione economica, valutata utilizzando i meccanismi previsti per il calcolo dell'ISEE.

La procedura di individuazione della misura di compartecipazione economica prevede le seguenti fasi:

- analisi dei costi, come definita dalla normativa vigente, relativa ai servizi pubblici a domanda individuale;
- individuazione da parte dell'Amministrazione comunale della percentuale di copertura dei costi per i singoli servizi, nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle norme di legge;
- definizione dei requisiti per usufruire dell'esenzione totale o parziale alla compartecipazione;
- differenziazione della contribuzione dovuta dagli utenti.

In situazioni di particolare disagio, debitamente motivate e specificatamente autorizzate dal Dirigente del Settore, quali:

- esigenze personali legate prevalentemente alla situazione sanitaria;
- incapacità dell'interessato, per motivi di natura sanitaria, di disporre delle proprie risorse economiche;

- grave situazione debitoria o ingenti spese impreviste che compromettono nell'immediato la capacità economica dell'interessato;
potranno essere previste particolari agevolazioni.

Articolo 6

Modalità di accesso ai servizi e agli interventi

La domanda di accesso ai servizi e agli interventi è predisposta dall'interessato, da un suo delegato o dal proprio rappresentante legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e presentata presso la sede del Servizio Sociale Territoriale competente.

Dovrà essere, altresì, presentata formalmente al Servizio Territoriale competente la rinuncia al servizio.

All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE di cui al successivo art. 7.

L'avvio del procedimento per l'accesso al servizio può avvenire, altresì, d'ufficio in tutti i casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.

Articolo 7

Presentazione della dichiarazione ISEE

Unitamente alla domanda di accesso di cui al precedente art. 6 il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica, aggiornata con l'ultima situazione reddituale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 109/1998 e il relativo ISEE, nonché, ove previsto, l'eventuale dichiarazione ISEE di prestazione.

La volontaria mancata presentazione della dichiarazione ISEE, qualora prevista, comporta per l'utente, il pagamento della tariffa massima di contribuzione.

Qualora, tuttavia, la mancata presentazione della dichiarazione ISEE sia dovuta a cause non imputabili all'utente, e risulti, comunque, assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dalla stessa, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

La dichiarazione ISEE ha, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 9, validità annuale dalla data di presentazione.

L'aggiornamento della suddetta dichiarazione avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione.

In caso di mancata presentazione di tale aggiornamento, ovvero di attestazioni incomplete o non corrette, l'ufficio competente invita l'utente alla regolarizzazione della propria posizione. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si procede ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 8

Definizione della situazione economica dell'utente

Per la definizione della situazione economica dell'utente si terrà conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, dal D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente

grave, di cui all'articolo 3 co. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti A.S.L., si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE.

L'utente può presentare l'ISEE familiare se più favorevole, tuttavia una volta effettuata la scelta non è possibile modificarla in corso d'anno fuori dei casi di cui al successivo art. 9.

Per soggetto ultrasessantacinquenne non autosufficiente deve intendersi la condizione di persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (punto 13 del verbale rilasciato dalla commissione medica della ASL).

Relativamente agli interventi di sostegno economico per l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture sociali e socio-sanitarie la valutazione della capacità economica avverrà sulla base degli ulteriori criteri definiti al successivo Titolo III, Capo I.

Articolo 9

Variazione della situazione economica dell'utente

Qualora l'utente intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, può presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente.

Ricevuta la nuova dichiarazione si provvederà ad adeguare l'agevolazione a favore dell'utente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE.

Nel caso in cui il mutamento della situazione economica dell'utente fosse dovuta ad eventi esterni transitori (es. intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e simili), lo stesso si obbliga a dare, al servizio competente, immediata comunicazione della cessazione dell'evento medesimo.

In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, il Comune può chiedere all'utente, con riferimento al periodo indicato nel medesimo bando, una dichiarazione ISEE aggiornata.

E' comunque obbligo dell'utente comunicare ogni variazione incrementale della capacità economica che possa incidere sia sui requisiti di accesso al servizio che sulla misura di contribuzione al costo dello stesso.

Articolo 10

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, l'ufficio competente dispone, annualmente, accertamenti e controlli, anche a campione, su almeno il 10% dei beneficiari. Qualora ritenuto necessario si potrà avvalere sia della collaborazione di altri Servizi comunali che, previa sottoscrizione di apposita convenzione, dell'operato della Guardia di Finanza.

Qualora dall'esame della documentazione presentata risultino dati incompleti, errori materiali e/o di modesta entità, il servizio competente ne dà comunicazione all'utente che ha facoltà di integrare e/o rettificare la domanda entro il termine stabilito.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, l'ufficio procedente provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Sono comunque fatte salve tutte le procedure di informazione e verifica tra pubbliche amministrazioni previste dall'art.16 del D.L. n. 5 del 09/02/2012.

Articolo 11

Accesso differito al servizio

Qualora le richieste di accesso ai servizi siano superiori rispetto ai posti disponibili, si procederà alla predisposizione di liste d'attesa. I criteri per la formazione, la gestione e l'aggiornamento delle liste d'attesa per singolo servizio, verranno definiti in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Della presenza delle liste d'attesa sarà data, a cura dell'ufficio competente, immediata comunicazione al richiedente.

Se la persona inserita in lista di attesa, contattata per l'accesso al servizio, non dà la disponibilità senza adeguata motivazione, il suo nominativo verrà spostato all'ultimo posto della lista stessa. Si procederà a cancellarlo dalla lista di attesa, se chiamato per la seconda volta, opponga un nuovo rifiuto. La mancata presentazione per due volte, senza adeguate motivazioni, della persona ai colloqui fissati per la definizione dell'accesso comporta l'archiviazione d'ufficio della domanda.

In condizioni particolari di straordinarietà e indifferibilità sarà possibile procedere all'erogazione del servizio a prescindere dalla posizione dell'utente nella lista di attesa.

Articolo 12

Compartecipazione al costo del servizio

Con cadenza annuale la Giunta comunale provvede a determinare e/o ad aggiornare le quote di contribuzione dell'utenza al costo dei servizi.

Il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo del servizio erogato potrà essere differenziato a seconda della tipologia di servizio erogato.

Salvo casi specificamente indicati nel provvedimento della Giunta di cui al comma 1, sono esentati dalla compartecipazione al costo del servizio coloro che hanno un ISEE inferiore alle soglie di esenzione, indicate annualmente dall'Amministrazione in relazione al singolo servizio. Le soglie di esenzione stabilite dalla Giunta comunale non possono essere inferiori a quelle stabilite nelle tabelle delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale emanate e aggiornate annualmente dalla R.A.S..

Per i valori di ISEE superiori al valore massimo, definito sempre dall'Amministrazione comunale in relazione al singolo servizio, l'utente deve corrispondere la tariffa più alta prevista per lo stesso.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non potrà in ogni caso superare il costo del servizio di cui usufruisce.

La tariffa a carico dell'utente è arrotondata, per eccesso (a partire da € 0,51) o per difetto (fino a € 0,50 compresi), ad un euro.

Articolo 13

Mancato pagamento della contribuzione da parte dell'utente

Qualora l'ufficio competente verifichi il mancato versamento della quota di contribuzione da parte dell'utente, inviterà lo stesso alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali si procederà alla sospensione del servizio o della prestazione.

Qualora, tuttavia, il mancato pagamento della quota di contribuzione sia dovuta a cause non imputabili all'utente, o risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, si potrà temporaneamente prescindere dallo stesso, fatto salvo il recupero dell'intera somma dovuta una volta risolta la causa di impedimento.

TITOLO II

SERVIZI A FAVORE DEI MINORI

CAPO I

STRUTTURE RESIDENZIALI E STRUTTURE A CICLO DIURNO PER MINORI

Articolo 14

Comunità di accoglienza

Descrizione

Offre accoglienza e protezione a minori che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia qualora la permanenza nella stessa sia pregiudizievole alla loro crescita per problematiche di tipo sociale, personale e di relazione delle figure genitoriali.

Le comunità sono caratterizzate dalla dimensione familiare dell'ambiente di accoglienza e delle relazioni educative. Il numero di minori accolti è limitato e per ognuno di loro viene elaborato un Progetto Educativo Individualizzato finalizzato al raggiungimento di obiettivi personali di autonomia e volto al rientro in famiglia o in altro contesto familiare.

Il personale educativo presente garantisce agli ospiti la cura e l'accudimento necessari, il sostegno nello sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale; offre, inoltre, strumenti per il raggiungimento di un'autonomia e un'indipendenza personale.

La Comunità di accoglienza può svolgere anche funzioni di pronto intervento.

La collaborazione tra il Comune di Sassari e le Comunità è regolata da una apposita convenzione.

Destinatari

La Comunità accoglie:

- minori provenienti da un ambiente familiare temporaneamente non idoneo a soddisfare i bisogni educativi e di accudimento e per i quali la permanenza nella propria famiglia impedisce un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione;
- giovani in prosieguo amministrativo o sottoposti a provvedimento di messa alla prova nell'ambito penale minorile.

Modalità di accesso e criteri

L'inserimento può avvenire:

A) con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni:

- nei casi di Volontaria Giurisdizione;

- nei casi di applicazione dell'art. 25 del R.D.L. n. 1404/34;
- nei casi di realizzazione di progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, in quanto la retta di inserimento è condivisa con il Ministero della Giustizia.

B) su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore previa presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora ritenga opportuno l'inserimento, individua la struttura più idonea al caso;

C) su intervento del Servizio Sociale comunale, in applicazione dell'art. 403 del C.C., quando il minore si trovi in una situazione di abbandono morale o materiale o appartenga a un nucleo familiare in cui i genitori o chi esercita la potestà, si dimostrino gravemente incapaci di provvedere alla cura, alla protezione e all'educazione dello stesso.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 15

Centro socio-educativi diurno

Descrizione

Si configura quale modulo strutturale all'interno di Comunità di accoglienza, plessi scolastici o altre strutture, in spazi specificatamente dedicati.

Offre accoglienza diurna a minori che necessitano di un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno. Svolge un ruolo di supporto per le famiglie che incontrano difficoltà di tipo educativo, garantendo al minore un sostegno nello svolgimento dei compiti, facilitando la socializzazione e l'inserimento nel gruppo dei pari e prevenendo l'inserimento in strutture residenziali.

La collaborazione tra il Comune di Sassari e i Centri è regolata da una apposita convenzione.

Destinatari

Il Centro accoglie minori provenienti da nuclei familiari non sufficientemente in grado di garantire tutte le risposte ai bisogni educativi, scolastici e sociali dei figli, con i quali il servizio sociale ritiene possa essere elaborato insieme un progetto educativo.

Sono comprese quelle situazioni in cui la famiglia non possa far fronte temporaneamente a tutte le esigenze di crescita evolutiva a seguito di eventi che ne limitino la capacità genitoriale (malattia, lutti, separazioni, detenzione, ecc.).

Modalità di accesso e criteri

L'inserimento può avvenire:

A) con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni nei casi di Volontaria Giurisdizione;

B) su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore previa presentazione di apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora ritenga opportuno l'inserimento, individua la struttura più idonea al caso.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 16

Centro socio-educativo Poliss

Descrizione

Si configura quale modulo strutturale del Centro di Aggregazione Sociale denominato Poliss per adolescenti in condizione di disagio socio-familiare.

Il Centro Socio-Educativo Poliss si propone di:

- aiutare l'adolescente a migliorare le sue capacità relazionali sia nel gruppo dei pari che nel contesto sociale, familiare e scolastico;
- evitare l'inserimento in strutture residenziali dei minori, coadiuvando la famiglia nei compiti educativi, nel lavoro scolastico, nell'inserimento dei minori nel gruppo di pari.

Destinatari

Il Centro Socio Educativo accoglie adolescenti di entrambi i sessi, per i quali si ritiene che un intervento ad alta intensità educativa, per alcune ore al giorno, possa prevenire situazioni di allontanamento familiare, dispersione scolastica, ingresso nel circuito penale minorile o che possa migliorare le competenze in termini di svincolo e progressione verso l'autonomia.

Per ogni adolescente inserito nel Centro Socio-Educativo le finalità e le modalità di intervento sono dettagliatamente specificate nel Progetto Educativo Individualizzato, che definisce:

- le fasi, le aree, le competenze di intervento;
- gli obiettivi a breve e lungo termine;
- i tempi, le modalità e gli strumenti dell'azione educativa.

Il limite massimo di minori accoglibili nel Centro Socio-Educativo è pari a 20.

Modalità di accesso e criteri

L'inserimento può avvenire:

A) con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni nei casi di Volontaria Giurisdizione, di procedimenti amministrativi o di progetti di messa alla prova per minori sottoposti a procedimento penale;

B) su richiesta di coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore che presentano apposita richiesta scritta al Comune di residenza, il quale effettua una valutazione socio-familiare e, qualora lo ritenga opportuno, ne dispone l'inserimento;

C) su proposta del Servizio Sociale che ha in carico la situazione familiare dell'adolescente, in collaborazione con l'équipe socio-educativa del Centro Poliss.

D) su segnalazione della scuola in applicazione del Patto per la scuola;

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 17

Centro di aggregazione sociale Poliss

Descrizione

E' un servizio rivolto agli adolescenti e ai giovani che ha la funzione di promuovere iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale, ricreativa, di orientamento e di informazione su tematiche riguardanti la fascia d'età specifica.

Offre, inoltre, ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero degli adolescenti e dei giovani a valenza formativa e socializzante, nonché promuove momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio.

Il Centro di Aggregazione organizza eventi ed iniziative sportive e culturali anche al di fuori del Centro Poliss in sinergia con altre realtà locali e territoriali.

Destinatari

Il Centro di Aggregazione Poliss accoglie adolescenti e giovani residenti nel territorio comunale.

Modalità di accesso e criteri

L'accesso dei ragazzi è spontaneo.

Le attività si svolgono di pomeriggio dal lunedì al venerdì, con orario variabile a seconda della stagione e delle esigenze programmate.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

CAPO II

ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DEL MINORE

Articolo 18

Affidamento familiare

Descrizione

E' un istituto disciplinato dalla L. n. 184/83 e successive modifiche che prevede l'accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.

Destinatari

L'affidamento familiare è rivolto a minori residenti nel territorio del Comune di Sassari di età compresa tra 0 e 18 anni.

Modalità di accesso e criteri

I minori sottoposti a procedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria o ad intervento di tutela d'urgenza da parte del Servizio Sociale Comunale, come previsto dall'art. 403 del C.C., sono inseriti presso famiglie disponibili, anche non residenti nel territorio del Comune di Sassari, e valutate idonee all'affidamento familiare dai servizi preposti, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare.

Il Comune di Sassari stipula apposita assicurazione a favore dei minori in affidamento familiare ed eroga a favore delle famiglie affidatarie il contributo economico previsto dalla legge nazionale e regionale.

Il contributo, la cui misura è determinata dell'Amministrazione comunale in atti formali approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 19

Servizio di educativa territoriale (SET)

Descrizione

Ha la finalità di migliorare, potenziare e, ove possibile, recuperare le competenze genitoriali al fine di favorire un adeguato sviluppo del minore in situazioni familiari difficili, evitando la traumatica soluzione dell'allontanamento dalla famiglia (inserimento in comunità alloggio e/o istituto, affido o adozione).

Ulteriore finalità del servizio è quella di garantire il massimo sostegno al minore inserito in contesti familiari multiproblematici, allo scopo di contribuire alla crescita positiva del medesimo, garantendo al contempo un'azione di prevenzione e tutela.

Destinatari

Il SET è rivolto ai nuclei familiari multiproblematici in cui vivono minori, anche disabili, ove si siano evidenziati, da parte del Servizio Sociale e degli altri Soggetti coinvolti, idonei margini di recupero.

Modalità di accesso e criteri

L'assistente sociale, acquisite tutte le notizie necessarie alla gestione del caso, valuta il margine di recuperabilità e l'opportunità di attivare l'intervento. In seguito, predisponde la scheda di segnalazione per l'attivazione del servizio educativo territoriale.

Dopo la definizione del progetto educativo personalizzato (PEI), da parte del competente ruolo professionale, viene convocata la famiglia destinataria dell'intervento per la sottoscrizione del "contratto sociale".

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 20

Servizio di assistenza scolastica specialistica agli alunni disabili

Descrizione

Al fine di sviluppare l'integrazione e le potenzialità degli alunni disabili nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, il servizio prevede l'affiancamento dell'alunno da parte di qualificato personale esterno all'ambito scolastico.

Compete al Comune la gestione del Servizio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole dell'infanzia, elementari e medie) e alla Provincia la gestione del servizio nelle scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori).

Destinatari

Il servizio si rivolge ad alunni affetti da disabilità grave, riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art. 3 comma 3, residenti nel Comune di Sassari.

Modalità di accesso e criteri

Per accedere al Servizio i genitori degli alunni disabili devono compilare apposita richiesta contestualmente all'iscrizione a scuola, allegando la relazione sanitaria della struttura pubblica o privata che segue il proprio figlio.

Sarà compito della scuola inoltrare al Comune la domanda e la relativa documentazione acquisita dal genitore.

Il Comune completa la cartella personale dell'alunno con tutte le informazioni in suo possesso, elabora il Progetto Individualizzato, concertando gli interventi con tutti le agenzie a vario titolo coinvolte (scuola, servizi sanitari, famiglia, operatori, referenti della cooperativa che gestisce il servizio) e organizza il servizio trasmettendo ai Soggetti coinvolti l'elenco degli alunni beneficiari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Non è prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 21

Spazio neutro

Descrizione del servizio

E' un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifica, in collaborazione con il Servizio Sociale, se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali. La finalità principale del servizio è quella di rendere possibile, facilitare e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare.

Si propone come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano.

Favorisce il ristabilirsi delle condizioni per un accordo tra gli adulti che ponga al centro dell'attenzione il bambino.

Destinatari

Il servizio mira prioritariamente a garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino.

Si interviene nello specifico:

- in situazioni familiari multiproblematiche, in cui vi sia un sospetto di maltrattamento, grave trascuratezza o abuso sessuale, anche in presenza di decreti limitativi della potestà genitoriale, ivi inclusi i minori collocati in affidamento eterofamiliare o inseriti in comunità d'accoglienza con mantenimento del diritto di visita da parte dei genitori;
- in situazioni familiari in cui il genitore affidatario impedisca al figlio di vivere una relazione serena con l'altro genitore, ad esempio svalutandolo agli occhi del minore al punto da comprometterne la relazione;
- in situazioni che presentano una pesante conflittualità di coppia dovuta quasi esclusivamente all'elaborazione della separazione coniugale;
- in situazioni in cui la relazione tra bambino e genitore è resa difficoltosa da provvedimenti limitativi della libertà personale conseguenti a procedimenti penali.

Modalità di accesso

L'inserimento può avvenire su:

- A) disposizione del Tribunale per i Minorenni (in relazione agli art. 330 e ss. del Codice Civile);
- B) disposizione del Tribunale Ordinario, nel caso di procedure di separazione e divorzio;
- C) invio dei Servizi Sociali Territoriali;
- D) richieste di accesso spontaneo.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio non residenti nel comune di Sassari.

TITOLO III

SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI, ADULTI E PORTATORI DI DISABILITA'

CAPO I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Articolo 22

Interventi di assistenza economica

Descrizione

Sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino che si trova in momentanea situazione di bisogno e di indigenza.

Sono erogati al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.

Le risorse disponibili, regionali e comunali, vengono destinate per la:

A) concessione di sussidi in favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

B) concessione di contributi finalizzati all'abbattimento di costi dei servizi essenziali;

C) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico.

D) concessione di contributi economici per esigenze straordinarie e indifferibili quali ad esempio: spese funerarie, acquisto farmaci, viaggi per finalità assistenziali.

Destinatari

Gli interventi di assistenza economica sono destinati a persone e nuclei familiare in situazione di disagio socio-economico.

Modalità di accesso e criteri

La domanda di ammissione all'intervento, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, deve essere presentata presso la sede del Servizio Sociale Territoriale competente.

L'intervento è attivato da un'assistente sociale previa valutazione del bisogno assistenziale.

Qualora le risorse vengano stanziare dalla Regione Autonoma della Sardegna i requisiti, le modalità e l'entità del contributo è definito in specifici atti emanati dal suddetto Ente.

Articolo 23

Affidamenti eterofamiliari per persone con disturbo mentale

Descrizione

E' un intervento a favore di persone con disturbo mentale prive di un rete familiare di supporto che permette, attraverso l'accoglienza presso un altro nucleo familiare, la realizzazione di progetti riabilitativi integrati e personalizzati, finalizzati a consentire progressivamente una vita autonoma e soddisfacente.

Destinatari

Persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, affette da patologia psichiatrica, che necessitano di assistenza e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata, temporaneamente o definitivamente, impossibile o contrastante con il progetto personalizzato.

Le prestazioni sanitarie sono assicurate dal Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze.

Modalità di accesso e criteri

L'affidamento etero familiare è disposto congiuntamente, dal competente Settore comunale e dal Centro Salute Mentale di riferimento (CSM), sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato condiviso con l'utente/famiglia.

Il Comune di Sassari eroga a favore delle famiglie affidatarie un contributo economico la cui misura è determinata dall'Amministrazione comunale in atti formali approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Il contributo viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore.

Articolo 24

Interventi di sostegno economico per l'inserimento di persone anziane e disabili in strutture sociali e socio-sanitarie

a) Intervento economico dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore delle persone anziane e disabili, residenti nel Comune di Sassari al momento dell'inserimento in struttura,¹ che si trovano in situazione di disagio socio-economico, inserite o da inserire in una struttura sociale o socio-sanitaria, qualora queste non fossero in grado di provvedere alla copertura parziale/integrale della retta di ospitalità e i nuclei familiari che ne compongono la rete di sostegno non possano intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri più avanti definiti.

L'intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, non potrà essere superiore agli importi massimi mensili stabiliti dall'Amministrazione comunale e verrà versato direttamente a favore della struttura dietro presentazione di fattura.

Il beneficio economico decorrerà dalla data di comunicazione di ammissione allo stesso; in caso di persone già ospiti presso una struttura la decorrenza del beneficio non avrà effetti retroattivi.

b) Determinazione della capacità economica dell'utente

La determinazione della capacità economica dell'utente avviene con riferimento all'ISEE familiare e ai trattamenti economici esenti IRPEF.

Infatti, la frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione al costo avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti dall'IRPEF, quali:

- indennità di accompagnamento
- assegno di invalidità
- rendite INAIL-INPS o di altro ente
- pensioni per ciechi e per sordomuti
- pensione e/o assegno sociale

Nel caso in cui il servizio fosse erogato a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge ovvero a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del D.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE ridefinito del singolo fruitore la prestazione.

Per la frequenza dei Centri diurni la partecipazione al costo avverrà utilizzando la metà dei suddetti trattamenti economici esenti dall'IRPEF che verranno, quindi, sommati all'ISEE.

In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario, durante in ricovero, entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, anche derivanti dall'alienazione del patrimonio di cui al

successivo capoverso, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Ad esclusione dei casi di inserimento temporaneo in strutture o di inserimenti in RSA, ai fini dell'accesso al beneficio economico integrativo della retta l'utente deve:

a) non essere proprietario o comproprietario di case, ad eccezione della casa di abitazione qualora il valore catastale della stessa non sia superiore a € 70.000,00; l'eccezione è ammessa anche nel caso in cui la casa di abitazione sia occupata dal coniuge e/o da figli (e/o fratelli e sorelle nel caso di utente disabile) minori e/o con una disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92), purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 80.000,00.

b) non aver donato immobili, nuda proprietà o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00; né deve aver ceduto immobili nuda proprietà o diritti reali su immobili nell'ultimo anno precedente la richiesta dell'intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

c) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00.

c) Diritto alla quota per spese personali

Viene lasciata alla disponibilità dell'utente inserito in struttura residenziale sociale o socio-sanitaria una quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura di € 150,00 mensili. Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.

Per specifiche esigenze, idoneamente documentate, la quota può essere rivalutata, con provvedimento dirigenziale, tenuto conto della valutazione sociale da parte del Servizio Sociale competente per territorio e della disponibilità di bilancio comunale.

Le suddette esigenze sono legate in particolare:

- ad eccezionali spese mediche e specialistiche;
- all'acquisto, dietro prescrizione di medici specialisti, di presidi e/o ausili, non direttamente assicurati dal SSN, necessari per la cura e il trattamento di particolari patologie;
- alla necessaria presenza, in relazione al grado di non autosufficienza dell'ospite della Comunità Protetta, di assistenti privati per il supporto allo svolgimento delle funzioni primarie.

d) Concorso dei familiari

Ad eccezione dei casi di cui all'art. 3 co. 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998, il coniuge e i parenti in linea retta entro il I° grado (genitori, figli), non rientranti nel calcolo dell'ISEE dell'utente, sono convocati dal Servizio sociale allo scopo di accertare un loro possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, l'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale avanzate dal richiedente. I familiari si impegneranno attraverso la sottoscrizione del piano di intervento.

Quindi, nel caso in cui l'utente non sia in grado di far fronte autonomamente al suo mantenimento presso la struttura, verrà determinata la capacità di contribuzione dei suddetti familiari, attraverso la valutazione del loro ISEE familiare, come definita in ulteriori atti formali della Giunta comunale.

Qualora i soggetti di cui sopra, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale, qualora risulti assolutamente necessaria l'erogazione del servizio, provvederà, comunque, alla somministrazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

e) Individuazione delle strutture

L'individuazione della struttura a carattere sociale dovrà essere fatta tra quelle indicate dal competente Settore comunale, sulla base dei posti disponibili al momento dell'inserimento. In particolare, si farà riferimento, in assenza di posti nella struttura comunale "Casa Serena", alle strutture private del territorio, le cui rette non superino gli importi massimi di contribuzione previsti dall'Amministrazione comunale.

In assenza di disponibilità di posti nelle strutture di cui al capoverso precedente, per la gestione di casi che richiedono comunque un inserimento immediato, si potrà fare riferimento ad altre strutture con rette superiori.

La collaborazione tra il Comune di Sassari e le strutture in cui sono inseriti gli utenti è regolata da una apposita convenzione

Articolo 25

Comunità alloggio per anziani

Descrizione

Offre contesti protetti di vita a persone che, pur avendo un adeguato livello di autonomia, non vogliono o non possono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.

Garantisce il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione, favorendo il mantenimento, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno, dell'autosufficienza psico-fisica.

Sono presenti sul territorio diverse Comunità alloggio private.

Il Comune di Sassari gestisce direttamente la struttura per anziani Casa Serena la cui organizzazione e funzionamento sono definiti da un apposito regolamento.

Destinatari

La Comunità alloggio accoglie persone di età superiore ai 65 anni, sole o in coppia, autosufficienti o lievemente non autosufficienti.

Modalità di accesso e criteri

L'ammissione all'intervento di integrazione della retta avviene previa verifica e valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale e predisposizione del PAI.

La definizione del livello di bisogno terrà prioritariamente conto delle condizioni socio-familiari, delle condizioni abitative e delle condizioni economiche.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta o sua quota parte per l'inserimento in struttura è a carico dell'utente.

Articolo 26

Comunità integrata per anziani non autosufficienti e disabili fisici, intellettivi e sensoriali

Descrizione

Offre accoglienza a persone non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, intellettive e sensoriali o miste, stabilizzate, non assistibili a domicilio.

I destinatari necessitano di prestazioni di natura assistenziale, relazionale e prestazioni programmate mediche e infermieristiche per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e delle condizioni di benessere generale.

Garantisce un ambiente di vita atto a rispondere al bisogno assistenziale della persona ed a recuperare e mantenere la sua autonomia, prevenendo o rallentando il decadimento psico/fisico.

Sono presenti sul territorio diverse Comunità integrate private.

Il Comune di Sassari gestisce direttamente la struttura per anziani Casa Serena la cui organizzazione e funzionamento sono definiti da un apposito regolamento.

Destinatari

La Comunità integrata accoglie:

- persone di età superiore ai 65 anni, sole o in coppia, non autosufficienti;
- disabili fisici, intellettivi e sensoriali, di età compresa dai 18 ai 65 anni.

Modalità di accesso e criteri

La richiesta all'Amministrazione comunale di ammissione al beneficio dell'integrazione della retta deve essere preceduta dalla valutazione multidimensionale da parte dell'Unità Valutativa Territoriale (UVT), integrata dall'assistente sociale del Comune, finalizzata alla verifica della condizione di non autosufficienza e del profilo assistenziale più appropriato.

Infatti, l'UVT, istituita nel rispetto delle norme vigenti in materia socio-sanitaria, è lo strumento che favorisce l'integrazione tra il servizio specialistico coinvolto e i Comuni di residenza per la realizzazione del progetto per l'accesso in struttura.

L'UVT. si attiva a seguito di presentazione di apposita richiesta al Punto Unico di Accesso (PUA) della ASL.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta o sua quota parte per l'inserimento in struttura è a carico dell'utente.

Articolo 27

Comunità integrata per persone con disturbi mentali

Descrizione

La Comunità integrata, a titolarità sociale, per persone con disturbo mentale, è una struttura dove si realizzano progetti riabilitativi integrati e personalizzati, a bassa intensità sanitaria, finalizzati ad aiutare le persone con disturbo mentale a vivere progressivamente una vita autonoma e soddisfacente, in attesa del rientro nel proprio domicilio.

Destinatari

La Comunità integrata accoglie persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Comune di Sassari, affette da patologia psichiatrica, che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata, temporaneamente o definitivamente, impossibile o contrastante con il progetto personalizzato.

Le prestazioni sanitarie sono assicurate dal Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenze.

Modalità di accesso e criteri

L'inserimento degli utenti nella struttura è disposto congiuntamente, dal competente Settore comunale e dal Centro Salute Mentale di riferimento (CSM), sulla base di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato condiviso con l'utente/famiglia e l'équipe dell'Ente gestore coinvolto nella conduzione della struttura e dei programmi.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 28

Centro a ciclo diurno a carattere socio-sanitario

Descrizione

Offre un supporto durante la giornata a soggetti non autosufficienti, attraverso attività di socializzazione, di animazione, di mensa, di assistenza infermieristica e riabilitativa.

E' finalizzato a potenziare, mantenere e compensare abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia individuale nelle attività quotidiane ed al potenziamento delle capacità cognitive e relazionali attraverso attività terapeutico-riabilitative-educative.

Destinatari

Il Centro diurno integrato accoglie persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale e con disturbo mentale che per motivi di ordine socio-assistenziale e socio-sanitario necessitano di trascorrere parte della giornata in contesti protetti diversi dal proprio domicilio.

Modalità di accesso e criteri

La richiesta di inserimento presso i Centri diurni integrati dovrà essere presentata presso il PUA che attiverà la valutazione multidimensionale dell'UVT.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale.

La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente.

Articolo 29

Comunità residenziale socio-sanitaria per anziani non autosufficienti e disabili (RSA)

Descrizione

Concorre alla realizzazione di un sistema organico di servizi socio-sanitari e risponde alla finalità di fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale, di inserimento sociale e di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale, a persone non autosufficienti e non assistibili

a domicilio che, tuttavia, non necessitano di ricovero in struttura ospedaliera o di riabilitazione globale.

Offre risposte differenziate fortemente integrate, di carattere sanitario e sociosanitario, sulla base del bisogno dell'ospite, sia in termini di intensità di cure che in termini di durata dell'intervento, in grado di contrastare il ricorso improprio all'ospedalizzazione.

Destinatari

La RSA accoglie adulti ed anziani in condizione di non autosufficienza tale da richiedere l'erogazione di interventi di natura sanitaria e sociale in forma integrata in un contesto protetto diverso dal domicilio.

Modalità di accesso e criteri

La richiesta di inserimento è presentata presso il PUA, competente per territorio, che procede all'attivazione del percorso di presa in carico integrata, promuovendo la valutazione multidimensionale dell'UVT da effettuarsi con il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune. Per l'inquadramento nello specifico profilo assistenziale, la valutazione verrà fatta tenendo conto dei fattori sociali e sanitari.

L'inserimento viene gestito dalla ASL, su base distrettuale, fino al raggiungimento del numero dei posti accreditati assegnati al territorio di riferimento.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

La retta è composta da una quota sanitaria e da una quota sociale.

La quota sanitaria è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la quota sociale o sua quota parte a carico dell'utente.

CAPO II

INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA'

Articolo 30

Servizio di assistenza domiciliare (SAD)

Descrizione

E' finalizzato a favorire, per quanto possibile, il mantenimento della persona nel proprio domicilio, sostenendo la famiglia nello svolgimento dei compiti di cura e garantendo adeguate condizioni di vita.

Le prestazioni erogabili sono riferite principalmente alle seguenti dimensioni:

- cura della persona;
- cura dell'ambiente di vita;
- preparazione e somministrazione dei pasti;
- accompagnamento e mobilizzazione;
- attività di stimolazione e supporto al mantenimento e al recupero delle autonomie.

L'erogazione del servizio avviene mediante scelta da parte del destinatario della ditta fornitrice tra quelle iscritte nell'apposito "Albo dei soggetti accreditati" predisposto dall'Amministrazione comunale.

Destinatari

Il SAD è rivolto prioritariamente ad anziani non autosufficienti ed adulti e minori con ridotta autonomia psico-fisica, temporanea o permanente.

Modalità di accesso e criteri

L'accesso al servizio avviene previa valutazione del Servizio sociale che definisce il livello di intensità assistenziale e il monte ore massimo erogabile.

La valutazione viene effettuata tenendo conto del bisogno assistenziale, della capacità di cura della rete familiare e degli altri interventi di sostegno di cui la persona usufruisce.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'ammissione al servizio è subordinata alla predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e all'articolazione dell'intervento sulla base delle prestazioni necessarie.

La procedura per l'attivazione prevede l'emissione del buono di servizio e la scelta dal parte dell'interessato di uno dei soggetti fornitore accreditati.

La costruzione del percorso assistenziale richiede, nei vari momenti, il coinvolgimento attivo sia del beneficiario e/o familiare di riferimento sia del soggetto accreditato scelto, con la condivisione e sottoscrizione del PAI.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 31

Cure domiciliari integrate

Descrizione

Risponde ad un bisogno socio-sanitario complesso perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- mantenere le persone non autosufficienti nel proprio ambiente di vita;
- organizzare al domicilio della persona piani personalizzati di assistenza socio-sanitaria;
- favorire percorsi di rete nell'assistenza territoriale socio-sanitaria.

Sono interventi di assistenza sanitaria e sociale che prevedono trattamenti medici, infermieristici, farmacologici, riabilitativi ed abilitativo-educativi prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza di persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana.

Le prestazioni di tipo sanitario e sociale di diversa complessità sono definite nel piano attuativo degli interventi redatto a seguito di valutazione multidimensionale.

Destinatari

Le cure domiciliari integrate sono rivolte principalmente a persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, spesso con patologie croniche o croniche-degenerative.

Modalità di accesso e criteri

La domanda deve presentata al PUA che effettua una prima lettura del bisogno ed avvia il percorso assistenziale con l'attivazione dell'UVT.

L'UVT effettua la valutazione multidimensionale del bisogno, individua il profilo di cura sulla base del livello di assistenza sanitaria e sociale e formula il progetto personalizzato per garantire alla persona un percorso assistenziale nella rete dei servizi tenuto conto delle condizioni familiari e relazionali.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

Sono definite dal SSN. Al momento non è prevista la contribuzione da parte del beneficiario del servizio.

Articolo 32

Pasti a domicilio

Descrizione

Integra il sistema dei servizi rivolti alla domiciliarità previsti in favore delle persone non autosufficienti.

E' finalizzato a garantire al cittadino condizioni di vita autonoma nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

Consiste nella consegna giornaliera, a domicilio degli utenti, di un pasto confezionato che tenga conto delle esigenze dietetiche dei destinatari.

Destinatari

I pasti a domicilio sono destinati a persone che per decadimento delle condizioni psico-fisiche o problemi di natura sanitaria, permanenti o temporanei, soffrono di limitata autonomia personale.

Modalità di accesso e criteri

La valutazione dello stato di bisogno viene effettuata dal Servizio Sociale di riferimento che dovrà verificare la congruità dell'intervento rispetto al bisogno complessivo e l'impossibilità della rete di riferimento di provvedere a tale esigenza.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

Articolo 33

Telesoccorso

Descrizione

E' finalizzato a favorire la permanenza delle persone nel proprio domicilio, ad integrazione della rete di interventi di assistenza domiciliare.

E' un sistema organizzato per gestire qualsiasi tipo di emergenza, attraverso una centrale operativa attiva 24 ore su 24 ore, idonea a ricevere le chiamate e le segnalazioni e ad attivare il soccorso mediante collegamento con i familiari, i vicini di casa, i medici e le strutture sanitarie, così come indicato nella scheda personale dell'utente.

Tale intervento, grazie anche ai contatti telefonici costanti che gli operatori intrattengono con i beneficiari, persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:

- monitorare costantemente le situazioni di rischio personale e familiare;
- migliorare le condizioni psicologiche delle persone garantendo contesti di vita più sicuri e controllabili;
- promuovere il superamento della condizione di isolamento dell'assistito;
- svolgere utili compiti di segretariato sociale.

Il servizio è attivato mediante un dispositivo elettronico dotato di combinatore telefonico collegato alla centrale operativa. L'utente in caso di malore fisico o altra necessità può inviare la sua richiesta di aiuto premendo un apposito pulsante.

Destinatari

Il telesoccorso è rivolto a cittadini fragili, soli o comunque senza adeguato supporto familiare, che possono continuare a vivere nel proprio domicilio.

Modalità di accesso e criteri

L'ammissione al servizio avviene previa valutazione del Servizio Sociale che tiene conto delle condizioni psico-fisiche dell'interessato e della capacità dell'utente di utilizzare in modo appropriato strumenti e procedure previste per la richiesta di aiuto.

Qualora vi fossero richieste superiori alla disponibilità, si procederà alla predisposizione di una lista d'attesa, i cui criteri saranno definiti, conformemente ai principi generali contenuti nel Titolo I del presente regolamento, in atti formali, approvati dalla Giunta comunale o dal Dirigente del Settore, in virtù delle specifiche competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Modalità di contribuzione al costo del servizio

E' prevista la contribuzione da parte dei beneficiari del servizio.

CAPO III

ALTRI SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI ALLA CURA E AL SOSTEGNO DELLA PERSONA

Articolo 34

Altri servizi e interventi

Ulteriori servizi e interventi integrativi e complementari alla cura e al sostegno della persona potranno essere previsti e disciplinati, qualora le disponibilità di bilancio lo consentano, in atti formali approvati dalla Giunta comunale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Articolo 35

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle previsioni contenute nelle norme nazionali e regionali.

Articolo 36

Disposizioni abrogate

Il presente regolamento, all'atto della sua esecutività, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari previgenti con esso incompatibili.